

Accoglienza - ATS

Associazione per il turismo sociale,
cultura e tempo libero

STATUTO

Titolo I

Denominazione – Sede – Scopi sociali

Art. 1 - E' costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 18 della Costituzione della Repubblica italiana, un'associazione senza scopo di lucro denominata “ “Accoglienza – ATS “ , con sede in Castel Gandolfo (Roma).

L'associazione si ispira ai principi ed agli insegnamenti della Dottrina sociale della Chiesa Cattolica ed opera secondo gli orientamenti pastorali, indirizzi e direttive della Conferenza Episcopale Italiana, con l'intento di affermare, sviluppare e sostenere il ruolo dell'accoglienza e del turismo sociale, nonché della cultura e della fruizione del tempo libero, quali strumenti di promozione umana e di formazione civica e morale della persona e di contribuire al perseguimento ed allo sviluppo dei sentimenti di pace e fraternità quali elementi di integrazione fra le genti alla luce e nel rispetto ed osservanza dei valori cristiani e civili.

L'associazione opera inoltre nel rispetto delle libertà individuali sulla base dei principi di democrazia e partecipazione.

L'associazione svolge la sua missione nell'ambito territoriale della Regione Lazio; può stringere accordi di collaborazione con altre realtà associative ed Enti religiosi che operano, anche a livello nazionale, per il perseguimento di scopi analoghi.

Art.2 - Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione può in particolare :

a) - promuovere ed organizzare incontri e seminari di studi, nonché convegni, manifestazioni e scambi di esperienze. Promuovere la realizzazione di corsi per la formazione di operatori qualificati nei settori dell'accoglienza, turismo, cultura e tempo libero, anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private;

b) - svolgere attività di promozione, rappresentanza e tutela dei soci. A tal fine può rappresentare i soci stessi nei confronti delle autorità pubbliche ai vari livelli istituzionali e locali. Può inoltre proporre modifiche alla legislazione vigente , nonché nuove norme al fine di raggiungere una semplificazione delle procedure relative all'attività di gestione dell'accoglienza, del turismo sociale, della cultura e del tempo libero, con una particolare attenzione alle categorie più deboli della nostra società;

c) - fornire ogni forma di consulenza ed assistenza ai propri associati per la tutela dei loro diritti ed interessi collegati allo svolgimento della propria attività sociale;

d) - promuovere, organizzare e gestire attività e servizi che possano essere di aiuto agli associati che operano in particolare nell'ambito dell'accoglienza esercitata nelle strutture ricettive denominate Case per Ferie. Tali attività e servizi possono riguardare anche i pensionati per studenti e le case di riposo per anziani. Tra le attività e servizi a favore degli associati sono ricompresi, a titolo indicativo e non esaustivo, le procedure per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative e nulla osta per l'esercizio dell'accoglienza nelle strutture ricettive; l'assistenza tecnica e progettuale; l'assistenza assicurativa, sanitaria, legale, tributaria e fiscale;

e) - stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di dare agli associati la possibilità di fruire di servizi e beni di qualità a costi contenuti.

Art. 3 - L'associazione può istituire sedi secondarie, uffici e rappresentanze locali.

Titolo II

Soci

Art. 4 - Sono soci dell'associazione:

- a) soci fondatori
- b) soci sostenitori
- c) soci ordinari
- d) soci aderenti.

a) SOCI FONDATORI

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla seduta costitutiva dell'associazione e che operano secondo i principi del presente Statuto per il perseguimento degli scopi sociali.

Hanno elettorato sia attivo che passivo; hanno diritto di partecipare alle attività associative e di usufruire dei servizi sociali.

b) SOCI SOSTENITORI

Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che sostengono l'associazione.

Hanno elettorato passivo e, nel caso di persone giuridiche, esprimono il loro voto per il tramite del proprio rappresentante legale.

c) SOCI ORDINARI

Sono soci ordinari le persone fisiche che hanno acquisito la qualità di socio previa presentazione di apposita domanda sulla quale decide il Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio.

Hanno elettorato sia attivo che passivo.

d) SOCI ADERENTI

Sono soci aderenti gli Enti ecclesiastici e le organizzazioni che intendono far parte dell'associazione per il perseguimento di finalità e scopi comuni. Aderiscono all'associazione nella persona del loro legale rappresentante, previa domanda ratificata dal Consiglio Direttivo. Hanno elettorato sia attivo che passivo.

Art. 5 - Tutti i soci accettano e condividono gli scopi e le finalità sociali e si impegnano a partecipare alle attività sociali, ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti, nonché a contribuire al sostegno finanziario dell'associazione.

Art. 6 - Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività sociali e di usufruire dei servizi .

Tutti i soci devono provvedere entro il 31 dicembre di ogni anno, pena la decadenza, al rinnovo dell'iscrizione per l'anno successivo versando la quota sociale.

L'adesione all'associazione come socio è libera ed è consentita, con le modalità indicate nello Statuto e nei Regolamenti a chiunque, senza distinzione di nazionalità, sesso, razza, lingua e condizioni personali e sociali.

Il socio è libero di recedere dall'associazione in qualsiasi momento e senza alcuna restrizione; il recesso è comunicato con raccomandata AR, ed ha effetto immediato alla data di ricevimento della relativa comunicazione. Il recedente non ha diritto al rimborso, neppure parziale, delle quote associative versate.

Art. 7 - Oltre al caso di recesso di cui all'art.6, la qualità di socio viene cessare, con delibera del Consiglio Direttivo, nei seguenti casi :

- per la perdita di uno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per decesso od estinzione;
- per esclusione nel caso di azioni contrarie o comunque lesive dell'immagine o delle finalità dell'associazione, o per interessi contrastanti, che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- per decadenza nel caso in cui il socio non partecipi per oltre un anno alla vita dell'associazione, salvo giustificati motivi, o non provveda entro i termini previsti al pagamento della quota sociale annua.

Titolo III

Organizzazione

Art 8) - Gli Organi dell'associazione sono :

- 1 - l'Assemblea dei soci
- 2 - il Consiglio Direttivo
- 3 - il Presidente
- 4 - il Collegio sindacale.
- 5 - il Collegio dei Probiviri

Art 9) - L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'associazione; essa si riunisce in via ordinaria una volta l'anno entro il mese di aprile per deliberare il bilancio consuntivo e quello preventivo.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria tutte le volte che lo richiede un quinto dei soci, ovvero i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo od il Presidente.

In particolare l'Assemblea :

- stabilisce le linee programmatiche delle attività sociali;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo ed il Presidente dell'Associazione;
- elegge i componenti del Collegio sindacale;
- elegge il Collegio dei probiviri;
- approva, con la maggioranza del cinquantuno per cento dei propri componenti, le eventuali modifiche da apportare allo Statuto, su proposta del Consiglio Direttivo;
- approva i regolamenti di carattere generale su proposta del Consiglio Direttivo;
- elegge, su proposta del Consiglio Direttivo, i componenti della Commissione elettorale che cura lo svolgimento delle operazioni elettorali in occasione del rinnovo delle cariche sociali. I candidati alle varie cariche non possono far parte della Commissione elettorale.

Art:10) - Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, dura in carica quattro anni.

Esso è composto da almeno sette membri oltre il Presidente. I suoi componenti possono essere riconfermati per non oltre 2 mandati complessivi.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno uno o due Vice-Presidenti su proposta del Presidente.

Art. 10/ bis - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti e si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Se vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, questi sono sostituiti con i primi dei non eletti; in mancanza di questi ultimi il Consiglio provvederà alla sostituzione tramite cooptazione, su proposta del Presidente, in misura non superiore al 20% del plenum del Consiglio Direttivo medesimo. I membri cooptati durano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

Art.11 - Il Consiglio Direttivo amministra l'associazione e ne garantisce la gestione democratica e trasparente.

Art.12) - A titolo esemplificativo e non esclusivo il Consiglio Direttivo :

- propone all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto;

- propone all'Assemblea il Regolamento interno riguardante il funzionamento dell'associazione. Approva i Regolamenti di carattere generale;
- predispone lo schema dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- al fine di un miglior conseguimento degli scopi sociali, costituisce Comitati tecnici consultivi di cui ne nomina i componenti;
- istituisce sedi secondarie ,uffici e rappresentanze locali;
- delibera in merito all'assunzione e licenziamento, nonché al trattamento economico e di quiescenza dell'eventuale personale dipendente;
- esamina ed approva le domande di ammissione a socio.
- decide sulla data dell'Assemblea ,che è convocata mediante affissione del relativo avviso nei locali della sede sociale, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione in prima convocazione. Entro tale termine l'avviso di convocazione sarà anche trasmesso per posta ordinaria o tramite gli altri mezzi di comunicazione di tipo informatico.

Art.13) - I membri degli organi collegiali che risultano assenti ingiustificati per almeno tre volte, sono dichiarati decaduti d'ufficio dall'Organo al quale appartengono.

Art.14 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, rimane in carica quattro anni e può essere riconfermato per non oltre 2 mandati complessivi.

Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Può delegare i Vice-presidenti e gli altri membri del Consiglio Direttivo allo svolgimento di determinati compiti e funzioni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice-presidente vicario.

Art. 15 - Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non soci, eletti dall'Assemblea.

Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

Art. 16 - Il Collegio dei probiviri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea anche tra i non soci; fra di essi elegge il Presidente.

I Probiviri non possono essere mandatari di enti ed organismi associati. Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per non oltre 2 mandati complessivi.

Art.17 - Tutte le cariche elettive sono gratuite; può essere ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.

Titolo IV

Esercizio e Patrimonio

Art.18 - Alle necessità di funzionamento e sviluppo delle attività dell'Associazione si provvede :

- a) con le quote annuali dei soci stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) con i lasciti, donazioni e contributi ordinari e straordinari da parte di persone fisiche, associazioni, organizzazioni ed Enti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) con i contributi dell'Unione Europea ed altri organismi internazionali;
- d) con eventuali rendite patrimoniali ed entrate imputabili ad attività svolte;
- e) con le entrate derivanti da iniziative promozionali di natura turistica e culturale.

Art.19 - E' fatto obbligo di reinvestire ogni avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali, potenziamento delle strutture associative e progetti sociali e di solidarietà. Gli avanzi di gestione non possono essere divisi fra gli associati anche se in forma indiretta.

Art.20 - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art.21 - Il patrimonio sociale è costituito dai beni di cui l'Associazione è proprietaria per acquisto o donazione e da tutti gli altri valori di cui abbia piena e legittima disponibilità a qualunque titolo.

Titolo V

Scioglimento e Liquidazione

Art.22 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo dall'Assemblea con maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art.23 - In caso di scioglimento e di liquidazione dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto in ogni caso a fini di utilità sociale.

Art.24 - Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni del Codice civile ed alla normativa vigente in materia.

Art. 25 – Per ogni eventuale controversia il foro competente è quello di Roma